



«Errori frequenti»

- A. Termini e fraseologia ricorrenti o rituali e questioni formali (es. 1-7)
- B. Virgola (es. 8-10)
- C. Terminologia, anche giuridica (es. 11-13)
- D. Traduzioni errate dovute all'impropria comprensione dell'originale (es. 14-15)



«Errori frequenti»

- A. Termini e fraseologia ricorrenti o rituali e questioni formali (es. 1-7)**
- B. Virgola (es. 8-10)
- C. Terminologia, anche giuridica (es. 11-13)
- D. Traduzioni errate dovute all'impropria comprensione dell'originale (es. 14-15)



1. DF che approva un trattato internazionale (bv)

Decreto federale

Disegno

che approva l'accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ L'accordo del ... tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza³;

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto è sottoposto al referendum previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d capitolo 3 della Costituzione federale per i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

¹ RS 101

² FF

³ RS ...; FF ...



1. DF che approva un trattato internazionale (bv)

Decreto federale
che approva ~~l'accordo~~ l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e
l'Unione europea concernente la cooperazione in merito
all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione ~~svizzera~~ Svizzera,
visti gli ~~articolo-articoli~~ 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione ~~federale~~¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ~~22 maggio 2013~~²,

decreta:

Art. 1

1 ~~L'accordo~~ L'Accordo del ~~---~~ 17 maggio 2013³ tra la Confederazione ~~svizzera~~ Svizzera e l'Unione europea concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza ~~è approvato~~⁴;

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto ~~è sottoposto a~~ sottostà a referendum ~~previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d capitolo 3 della Costituzione federale per i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali~~ facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

[ATTENZIONE: con le DTL 2013 anche le altre lingue usano la formula referendaria breve]

¹ RS 101
² FF
³ RS FF
⁴ ~~RS FF~~



2. Questioni formali, fraseologia ricorrente (Imm)

<p>Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi</p> <p>(ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPCchim)</p> <p>Modifiche del 7 novembre 2012</p> <hr/> <p><i>Il Consiglio federale svizzero</i> <i>ordina:</i></p> <p>I</p> <p>L'Ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:</p> <p><i>Sostituzione di espressioni</i></p> <p>¹ <i>Questa annotazione riguarda esclusivamente la versione francese.</i></p> <p>² <i>In tutta l'ordinanza, fatto salvo l'articolo 1 capoverso 2 lettera b, l'espressione «apparecchi elettrici ed elettronici» è sostituita con l'espressione «apparecchiature elettriche ed elettroniche», con i necessari adeguamenti grammaticali.</i></p> <p><i>Art. 2 periodo introduttivo</i></p> <p>Fatte salve le definizioni specifiche contenute negli allegati, nella presente ordinanza si intende per:</p> <p>...</p>	<p>Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen</p> <p>(Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV)</p> <p>Änderung vom 7. November 2012</p> <hr/> <p><i>Der Schweizerische Bundesrat</i> <i>verordnet:</i></p> <p>I</p> <p>Die Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung vom 18. Mai 2005² wird wie folgt geändert:</p> <p><i>Ersatz von Ausdrücken</i></p> <p>¹ <i>Betrifft nur den französischen Text.</i></p> <p>² <i>Betrifft nur den italienischen Text.</i></p> <p><i>Art. 2 Einleitungssatz</i></p> <p>Unter Vorbehalt spezifischer Begriffsbestimmungen in den Anhängen bedeuten in dieser Verordnung:</p> <p>...</p>
--	--

¹ RS 814.81

² SR 814.81



Correzione

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi

(Ordinanza sulla riduzione dei rischi ..., ORRPChim)

Modifica del 7 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005⁴ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ Concerne soltanto il testo francese.

² In tutta l'ordinanza, eccettuato, l'articolo 1 capoverso 2 lettera b, «apparecchi elettrici ed elettronici» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «apparecchiature elettriche ed elettroniche».

Art. 2, frase introduttiva.

Fatte salve le definizioni specifiche contenute negli allegati, nella presente ordinanza si intende per:

Eliminato: o

Eliminato: he

Eliminato: O

Eliminato: Questa annotazione riguarda esclusivamente la versione

Eliminato: .

Eliminato: fatto salvo

Eliminato: l'espressione

Eliminato: a

Eliminato: l'espressione

Eliminato: , con i necessari adeguamenti grammaticali

Eliminato: periodo introduttivo



Osservazioni

- Se la modifica di una disposizione non concerne tutte le lingue ufficiali, nelle versioni non interessate si inserisce l'indicazione:
Concerne soltanto il testo tedesco/francese/italiano oppure Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
- *Se in più punti di un atto normativo (di regola + di 3) si modifica il medesimo termine/espressione o la medesima parte di periodo, si può ricorrere a un'indicazione generale:*
In tutta la legge / l'ordinanza, eccettuati gli articoli ..., «...» è sostituito con «...».
- *Se del caso, nell'indicazione generale si precisa che occorre provvedere anche alle modifiche grammaticali (ad es. genere grammaticale, articoli e pronomi) connesse alla sostituzione delle espressioni:*
In tutta la legge / l'ordinanza, eccettuati gli articoli ..., «...» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «...».
- È considerata *periodo* ogni frase che si conclude con un *punto fermo*; le frasi che si concludono ad es. con un punto e virgola o con i due punti non sono considerate periodi. La *frase introduttiva* si chiude con *due punti*.
- Il numero dei periodi deve essere uguale in tutte le lingue ufficiali, affinché le citazioni e i rimandi corrispondano nelle tre versioni linguistiche.



3. "Bisheriges Recht., (bv)

Art. 39 Übergangsbestimmungen

1 Beiträge für die Rindvieh-, Equiden-, Schweine-, Schaf-, Ziegen-, Milchschaaf- und Neuweltkamelidenzucht sowie für die Erhaltung der Freibergerrasse, ohne Beiträge für die Exterieurbeurteilung in der Rindviehzucht, werden bis zum 31. Dezember 2013 nach bisherigem Recht ausgerichtet.

Art. 39 Disposizioni transitorie

1 I contributi per l'allevamento di bovini, equini, suini, ovini, caprini, pecore da latte, camelidi del Nuovo Mondo e per la conservazione della razza delle Franches Montagnes, senza i contributi per l'apprezzamento della conformazione nell'allevamento di bovini, sono assegnati fino al 31 dicembre 2013 secondo il diritto vigente.



3. "Bisheriges Recht., (bv)

Art. 39 Disposizioni transitorie

1 I contributi per l'allevamento di bovini, equini, suini, ovini, caprini, pecore da latte, camelidi del Nuovo Mondo e per la conservazione della razza delle Franches Montagnes, senza i contributi per l'apprezzamento della conformazione nell'allevamento di bovini, sono assegnati fino al 31 dicembre 2013 secondo il diritto [vigente anteriore](#).

Può essere reso con "vigente" o "attuale" p. es. nel messaggio o nel rapporto esplicativo, quando cioè il testo normativo non è ancora in vigore.



4. Questioni formali, fraseologia ricorrente (Imm)

<p>....</p> <p>II</p> <p>¹ Alla presente ordinanza sono aggiunti i nuovi Allegati 1.3 e 2.11 secondo le versioni qui annesse.</p> <p>² Gli allegati 1.1 e 1.2 sono modificati secondo la versione allegata.</p> <p>³ L'attuale Allegato 2.9 diventa l'Allegato n. 2.10.</p> <p>⁴ L'allegato 2.5 è rimpiazzato dalla versione qui annessa.</p> <p>III</p> <p>Il numero III dell'Allegato dell'Ordinanza del 18 maggio 2005³ sugli emolumenti in materia di prodotti chimici è modificata come segue:</p> <p>...</p> <p style="text-align: right;"><i>Allegato 1.9</i> (art. 3)</p> <p>Sostanze con effetti ignifughi</p> <p><i>Cifra 2</i></p> <p>2 Difenileteri bromati</p> <p>2.1 Definizioni</p> <p>Sono considerati difenileteri bromati con effetti ignifughi:</p> <ol style="list-style-type: none">il tetrabromodifenilettere con la formula bruta: $C_{12}H_6Br_4O$;il pentabromodifenilettere con la formula bruta: $C_{12}H_5Br_5O$;	<p>....</p> <p>II</p> <p>¹ Diese Verordnung erhält neu die Anhänge 1.3 und 2.11 gemäss Beilage.</p> <p>² Die Anhänge 1.1 und 1.2 werden gemäss Beilage geändert.</p> <p>³ Der bisherige Anhang 2.9 wird zu Anhang 2.10.</p> <p>⁴ Anhang 2.5 erhält die neue Fassung gemäss Beilage.</p> <p>III</p> <p>Anhang Ziffer III der Chemikaliengebührenverordnung vom 18. Mai 2005⁴ wird wie folgt geändert:</p> <p>...</p> <p style="text-align: right;"><i>Anhang 1.9</i> (Art. 3)</p> <p>Stoffe mit flammhemmender Wirkung</p> <p><i>Ziff. 2</i></p> <p>2 Bromierte Diphenylether</p> <p>2.1 Begriffe</p> <p>Als bromierte Diphenylether mit flammhemmender Wirkung gelten:</p> <ol style="list-style-type: none">Tetrabromdiphenylether mit der Summenformel: $C_{12}H_6Br_4O$;Pentabromdiphenylether mit der Summenformel: $C_{12}H_5Br_5O$;
--	--

³ RS 813.153.1

⁴ SR 813.153.1



Correzione

II

¹ Alla presente ordinanza sono aggiunti [gli allegati 1.3 e 2.11](#) secondo [la versione qui annessa](#).

² Gli allegati 1.1 e 1.2 sono modificati secondo la versione [qui annessa](#).

³ L'[ex allegato 2.9](#) diventa l'[allegato 2.10](#).

⁴ L'allegato 2.5 è [sostituito](#) dalla versione qui annessa.

III

[La cifra III](#) dell'[allegato dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁵](#) sugli emolumenti in materia di prodotti chimici è modificata come segue:

Allegato 1.9

(art. 3)

Sostanze con effetti ignifughi

[N.2](#)

2 **Difenileteri bromati**

2.1 **Definizioni**

Sono considerati difenileteri bromati con effetti ignifughi:

- il tetrabromodifeniletere con la formula bruta: $C_{12}H_6Br_4O$;
- il pentabromodifeniletere con la formula bruta: $C_{12}H_5Br_5O$;

Eliminato: i nuovi A

Eliminato: e

Eliminato: i

Eliminato: e

Eliminato: allegata

Eliminato: attuale A

Eliminato: A

Eliminato: n.

Eliminato: rimpiazzato

Eliminato: Il numero

Eliminato: A

Eliminato: O

Eliminato: Cifra



Osservazioni

- **Aggiunta** di uno o più allegati a un atto normativo:
Alla presente ordinanza **è aggiunto** un allegato / sono aggiunti gli allegati ... **secondo** la versione qui annessa.
Anhang erhält neu einen Anhang ... / neu die Anhänge ... gemäß Beilage.
- **Modifica** di uno o più allegati:
L'allegato/Gli allegati ... **è sostituito**/sono sostituiti **dalla** versione qui annessa.
(*rev. totale*)
Anhang erhält / Die Anhänge ... und ... erhalten die neue Fassung gemäß Beilage.
L'allegato/Gli allegati ... **è modificato**/sono modificati **secondo** la versione qui annessa.
(*rev. parziale*)
Anhang ... wird / Die Anhänge ... und ... werden gemäß Beilage geändert.
- **Nuova numerazione** di allegati :
L'ex allegato ... diventa allegato ...
Der bisherige Anhang ... wird zu Anhang
- La **cifra** si riferisce solitamente ai **numeri romani** che strutturano l'atto modificatore. Ziffer (Ziff.; FR chiffre/ch.) corrisponde all'italiano numero (n.)



5. Modifiche di ordinanze dipartimentali (bv)

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d'imposta

Modifica del 30 ottobre 2012

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*



5. Modifiche di ordinanze dipartimentali (bv)

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d'imposta

Modifica del 30 ottobre 2012

| *Il Dipartimento federale delle finanze ([DFF](#))
ordina:*

Qui l'abbreviazione ha valenza "anaforica": spiega l'abbreviazione contenuta nel titolo dell'atto.



6. Questioni formali, fraseologia ricorrente (Imm)

**Ordinanza
concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali
a destinazione vincolata nel traffico stradale
(OUMin)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2007⁵ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale è modificata come segue:

....

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

**Verordnung
über die Verwendung der zweckgebundenen
Mineralölsteuer im Strassenverkehr
(MinVV)**

Änderung vom ...

*Der Schweizerische Bundesrat
verordnet:*

I

Die Verordnung vom 7. November 2007⁶ über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer im Strassenverkehr wird wie folgt geändert:

...

II

Diese Änderung tritt am 1. Oktober 2012 in Kraft.

...

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Die Bundespräsidentin: Eveline Widmer-Schlumpf
Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova

⁵ RS 725.116.21

⁶ SR 725.116.21



Correzione

Ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale

(OUMin)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 7 novembre 2007⁶ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale è modificata come segue:

....

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2012.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Eliminato: modifica

Eliminato: :

Eliminato: :



7. Questioni formali (Imm)

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (OSGS)

Modifica del 22 agosto 2012

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:*

I
L'ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006⁷ sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione è modificata come segue:

Preambolo
visti gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 e 9 capoversi 2 e 3 della legge federale del 17 giugno 2011⁸ sulla metrologia;

...

Art. 4 titolo e cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

...

Titolo separatorio prima dell'art. 9a

**Paragrafo 3a:
Strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione**

Da inserire prima del titolo di sezione del secondo capitolo

Art. 7a Interessi della protezione della natura e del paesaggio

¹ *La Confederazione chiarisce in sede di pianificazione e progettazione se...*

Verordnung des EJPD über Abgasmessgeräte für Verbrennungsmotoren (VAMV)

Änderung vom 22. August 2012

*Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)
verordnet:*

I
Die Verordnung des EJPD vom 19. März 2006⁹ über Abgasmessgeräte für Verbrennungsmotoren wird wie folgt geändert:

Ingress
gestützt auf Artikel 7 Absatz 2, 8 Absatz 2 und 9 Absätze 2 und 3 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2011¹⁰ über das Messwesen

...

Art. 4 Sachüberschrift und Abs. 2

Bezugsbedingungen und Rückführbarkeit

² Die Rückführbarkeit des Alkoholgehaltes einer Alkohol-Wasser-Mischung auf nationale oder internationale Normale gemäss Artikel 9 der Messmittelverordnung erfolgt mit einer Ethanol-Wasser-Mischung.

...

Gliederungstitel vor Art. 9a

**3a. Abschnitt:
Messmittel für Nanopartikel aus Verbrennungsmotoren**

Einzufügen vor dem Gliederungstitel des 2. Kapitels

Art. 7a Interessen des Natur- und Heimatschutzes

¹ *Der Bund klärt im Rahmen der Planung und Projektierung ab, ob*

⁷ RS 941.242

⁸ RS 941.20

⁹ SR 941.242

¹⁰ SR 941.20



Correzione

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione

(OSGS)

Modifica del 22 agosto 2012

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

ordina:

I

L'ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006⁷ sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 e 9 capoversi 2 e 3 della legge federale del 17 giugno 2011⁸ sulla metrologia;

...

Art. 4, rubrica e cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

Titolo prima dell'art. 9a

Sezione 3a:

Strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 7a Interessi della protezione della natura e del paesaggio

¹ La Confederazione chiarisce in sede di pianificazione e progettazione se....

Eliminato: Preambolo

Eliminato: titolo

Eliminato: .

Eliminato: separatorio

Eliminato: Paragrafo

Eliminato: Da i

Eliminato: di sezione

Eliminato: secondo



Osservazioni

- Un atto normativo è solitamente costituito da: **titolo** (Erlasstitel), **ingresso** (Ingress) e disposizioni normative (**corpo del testo** – Erlasskörper) e può essere completato da uno o più **allegati** (Anhänge).
Il corpo del testo comprende di regola una parte introduttiva (Einleitungsteil), una parte principale (Hauptteil) e le disposizioni finali (Schlussbestimmungen).
- Unità di partizione superiori all'articolo: **sezione** (Abschnitt), **capitolo** (Kapitel), **titolo** (Titel), **parte** (Teil)
- Partizione e struttura degli articoli
L'articolo è l'unità di partizione fondamentale dell'atto normativo. Può essere ulteriormente suddiviso in **capoversi** (Absätze), **lettere** (Buchstaben), **numeri** (Ziffern) e **trattini** (Striche).
A fianco del suo numero l'articolo reca di norma una **rubrica** (Sachüberschrift).



«Errori frequenti»

- A. Termini e fraseologia ricorrenti o rituali e questioni formali (es. 1-7)
- B. Virgola (es. 8-10)**
- C. Terminologia, anche giuridica (es. 11-13)
- D. Traduzioni errate dovute all'impropria comprensione dell'originale (es. 14-15)



8. Messaggio (bv)

In virtù dell'ubicazione prescelta, il raffreddamento avviene senza macchine frigorifere svantaggiose dal punto di vista energetico.



8. Messaggio (bv)

| In virtù dell'ubicazione prescelta, il raffreddamento avviene senza macchine frigorifere, svantaggiose dal punto di vista energetico.

Insomma, le macchine frigorifere non vengono affatto impiegate! Senza la virgola sembra che le macchine frigorifere vengano sì usate, ma non quelle svantaggiose dal punto di vista energetico. Di fatto sono tutte "svantaggiose".



9. Rapporto (bv)

La Conferenza svizzera delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni ritiene che nel settore delle fondazioni classiche vi siano *solo pochi problemi relativi al diritto in materia di vigilanza* (in particolare: composizione personale degli organi; conflitti di interesse delle persone in seno alla fondazione; azioni perseguibili penalmente come appropriazione indebita o arricchimento personale).



9. Rapporto (bv)

La Conferenza svizzera delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni ritiene che nel settore delle fondazioni classiche vi siano *solo pochi problemi relativi al diritto in materia di vigilanza* (in particolare: composizione personale degli organi; conflitti di interesse delle persone in seno alla fondazione; azioni perseguibili penalmente, come appropriazione indebita o arricchimento personale).

Senza la virgola sembra che si tratti di azioni perseguibili alla stregua dell'appropriazione indebita o dell'arricchimento personale. In realtà sono due esempi di simili azioni perseguibili.



10. Messaggio (bv)

Art. 5 Verpflichtungen aus einem FFI-Vertrag

Abs. 1

Die schweizerischen Finanzinstitute, die nach Artikel 4 einer Registrierungspflicht unterstehen, müssen die Verpflichtungen aus einem FFI-Vertrag in Bezug auf ihren gesamten Kundenstamm erfüllen.

Art. 5 Oblighi derivanti da un accordo FFI

Cpv. 1

Gli istituti finanziari svizzeri, che sottostanno all'obbligo di registrazione secondo l'articolo 4, devono adempiere gli obblighi di un accordo FFI in relazione a tutta la loro clientela.



10. Messaggio (bv)

Art. 5 Obblighi derivanti da un accordo FFI

Cpv. 1

Gli istituti finanziari svizzeri, che sottostanno all'obbligo di registrazione secondo l'articolo 4, devono adempiere gli obblighi di un accordo FFI in relazione a tutta la loro clientela.

Solo quelli che sottostanno all'obbligo devono ecc.! Con le virgole (che segnano un inciso) sembra che *tutti* gli istituti svizzeri sottostanno all'obbligo di registrazione e quindi *tutti* devono ecc.



«Errori frequenti»

- A. Termini e fraseologia ricorrenti o rituali e questioni formali (es. 1-7)
- B. Virgola (es. 8-10)
- C. Terminologia, anche giuridica (es. 11-13)**
- D. Traduzioni errate dovute all'impropria comprensione dell'originale (es. 14-15)



11. Terminologia giuridica (Imm)

<p style="text-align: right;"><i>Progetto</i></p> <p><i>Il Consiglio federale svizzero,</i></p> <p>visti gli articoli ... della legge sugli stranieri; visto l'articolo della legge sull'asilo; in esecuzione dell'articolo</p> <p><i>ordina:</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>Vorentwurf</i></p> <p><i>Der Schweizerische Bundesrat,</i></p> <p>gestützt auf die Artikel ... des Ausländergesetzes ... und auf Artikel ... des Asylgesetzes, in Ausführung von Artikel</p> <p><i>verordnet:</i></p>
<p style="text-align: right;"><i>Avamprogetto</i></p> <p><i>Il Consiglio federale svizzero,</i></p> <p>visti gli articoli ... della legge sugli stranieri; visto l'articolo della legge sull'asilo; in esecuzione dell'articolo</p> <p><i>ordina:</i></p>	<p style="text-align: right;"><i>Entwurf</i></p> <p><i>Der Schweizerische Bundesrat,</i></p> <p>gestützt auf die Artikel ... des Ausländergesetzes ... und auf Artikel ... des Asylgesetzes, in Ausführung von Artikel</p> <p><i>verordnet:</i></p>



Correzione

<i>Avamprogetto</i>	<i>Vorentwurf</i>
<p><i>Il Consiglio federale svizzero,</i></p> <p>visti gli articoli ... della legge sugli stranieri; visto l'articolo della legge sull'asilo; in esecuzione dell'articolo,</p> <p><i>ordina:</i></p>	<p><i>Der Schweizerische Bundesrat,</i></p> <p>gestützt auf die Artikel ... des Ausländergesetzes ... und auf Artikel ... des Asylgesetzes, in Ausführung von Artikel,</p> <p><i>verordnet:</i></p>

<i>Disegno</i>	<i>Entwurf</i>
<p><i>Il Consiglio federale svizzero,</i></p> <p>visti gli articoli ... della legge sugli stranieri; visto l'articolo della legge sull'asilo; in esecuzione dell'articolo,</p> <p><i>ordina:</i></p>	<p><i>Der Schweizerische Bundesrat,</i></p> <p>gestützt auf die Artikel ... des Ausländergesetzes ... und auf Artikel ... des Asylgesetzes, in Ausführung von Artikel,</p> <p><i>verordnet:</i></p>



Osservazioni (1)

- Un progetto di atto normativo **sottoposto a procedura di consultazione dal Consiglio federale** (CF) è detto **avamprogetto** (anche nel caso in cui l'atto esiste già).
- L'atto normativo che il **CF** sottopone **all'Assemblea federale (AF)** con il relativo messaggio è detto **disegno**.
- Un progetto di atto normativo **sottoposto a procedura di consultazione** da una **commissione parlamentare** è detto **progetto preliminare**.
- Nella fase seguente, il progetto preliminare diventa un **progetto**.

Procedura legislativa – 5 fasi (ad es. adozione di una LF)

1. **Fase preparlamentare** che si conclude con l'adozione di un disegno
2. **Commissioni parlamentari**
3. **Plenum di ogni Camera**
4. **Eliminazione delle divergenze**
5. **Fase referendaria** che può implicare l'intervento del corpo elettorale



Osservazioni (2)

Fase preparamentare (schematizzata)

- *Elaborazione di un avamprogetto* (dipartimento, ufficio, gruppo di lavoro AF, commissione esterna di esperti)
- Consultazione *interna* all'Amministrazione (*Ämterconsultation* – *Consultazione degli uffici*, art. 4 OLOGA), che si ripete anche nella seguente fase di elaborazione del disegno
- *Procedura di consultazione*, esterna all'Amministrazione(*Vernehmlassungsverfahren*, art. 147 Cost.)
- Proposta al Consiglio federale
- *Procedura di corapporto* (*Mitberichtsverfahren*, art. 5 OLOGA); serve alla preparazione della decisione del Consiglio federale. Deve permettergli di concentrare le deliberazioni sugli aspetti essenziali dell'affare.
- *Disegno e messaggio sono sottoposti al Parlamento*



12. Terminologia

Ordinanza sulla Biblioteca Am Guisanplatz (OBiG)

del ...

Art. 4 Ampliamento delle collezioni

¹ La BiG amplia le sue collezioni mediante:

- a. acquisizioni nel quadro dei crediti appositamente previsti;
- b. ricevimento dei documenti pubblicati dall'Amministrazione federale e dall'Esercito svizzero;
- c. donazioni di terzi secondo l'articolo 64 dell'ordinanza del 5 aprile 2006¹¹ sulle finanze della Confederazione;
- d. acquisizioni straordinarie di collezioni o di singoli oggetti particolarmente importanti.

² Per l'acquisto di collezioni o di singoli oggetti particolarmente importanti la BiG può:

- a. accettare il sostegno finanziario di altri servizi della Confederazione o dei Cantoni;
- b. rivolgersi all'opinione pubblica;
- c. impiegare le liberalità che le sono state assegnate secondo l'articolo 64 dell'ordinanza sulle finanze della Confederazione.

³ Su richiesta di altre istituzioni che possiedono collezioni rilevanti per la BiG, il Consiglio federale può integrare tali collezioni nella BiG.

Art. 5 Conservazione delle collezioni

¹ La BiG provvede alla conservazione delle collezioni, segnatamente al loro restauro e alla loro conservazione a regola d'arte.

² Per la preservazione e la conservazione delle opere originali [formulazione], la BiG può trasferire le proprie collezioni su altri supporti e media.

Verordnung über die Bibliothek am Guisanplatz (BiGV)

vom ...

Art. 4 Erwerb der Sammlung

¹ Die BiG erweitert ihre Sammlung durch:

- a. Erwerb im Rahmen der dafür vorgesehenen Kredite;
- b. Erhalt der von der Bundesverwaltung sowie der Schweizer Armee veröffentlichte Dokumente;
- c. Zuwendungen Dritter im Rahmen von Artikel 64 der Finanzhaushaltverordnung vom 5. April 2006¹²;
- d. ausserordentlichen Erwerb von Sammlungen oder besonders wichtigen Einzelobjekten.

² Für den Erwerb von Sammlungen oder von besonders wichtigen Einzelobjekten kann die BiG:

- a. finanzielle Unterstützung von anderen Dienststellen des Bundes oder von Kantonen annehmen;
- b. an eine weitere Öffentlichkeit gelangen;
- c. Zuwendungen verwenden, die ihr nach Artikel 64 der Finanzhaushaltverordnung überlassen wurden.

³ Der Bundesrat kann Sammlungen anderer Institutionen, welche für die BiG relevant sind, auf Ersuchen der Institutionen in die BiG integrieren

Art. 5 Erhaltung der Sammlung

¹ Die BiG sorgt für die Erhaltung der Bestände, insbesondere für deren fachlich korrekte Restaurierung und Konservierung.

² Zur Schonung und Erhaltung der Originale kann die BiG ihre Bestände auf andere Träger und Medien übertragen.

¹¹ RS 611.01

¹² SR 611.01



12. Terminologia

Art. 6 Accesso alle collezioni

¹ La BiG elenca le sue collezioni nel catalogo online della rete di biblioteche Alexandria, accessibile al pubblico.

Art. 10 Conferenza di documentazione della Confederazione

¹ La Conferenza di documentazione della Confederazione (CDC) è l'organo di coordinamento dell'Amministrazione federale negli ambiti specialistici dell'informazione e della documentazione secondo l'articolo 55 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e serve segnatamente:

- a. a fornire assistenza specialistica alla BiG;
- b. ad avviare progetti comuni negli ambiti specialistici;
- c. allo scambio regolare di informazioni.

²

³ Possono partecipare con voto consultivo alle sedute della CDC un rappresentante ciascuno:

- a. della Biblioteca nazionale svizzera;
- b. dei Servizi del Parlamento;
- c. di altre unità amministrative interessate.

Art. 6 Zugang zur Sammlung

¹ Die BiG weist ihre Bestände im öffentlich zugänglichen Online-Katalog des Bibliotheksverbundes Alexandria nach.

Art. 10 Dokumentationskonferenz Bund

¹ Die Dokumentationskonferenz Bund (DKB) ist das Koordinationsorgan der Bundesverwaltung in den Fachbereichen Information und Dokumentation nach Artikel 55 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997. Sie dient insbesondere:

- a. der fachlichen Unterstützung der BiG;
- b. der Initiierung gemeinsamer Vorhaben in den Fachbereichen;
- c. dem regelmässigen Informationsaustausch.

² Die DKB setzt sich zusammen aus:

- a. der Leiterin oder dem Leiter der BiG als Vorsitzender oder Vorsitzendem der DKB;
- b. je einer Vertreterin oder einem Vertreter der Departemente und der Bundeskanzlei.

³ Mit beratender Stimme können an den Sitzungen der DKB je eine Vertreterin oder ein Vertreter teilnehmen:

- a. der Schweizerischen Nationalbibliothek;
- b. der Parlamentsdienste;
- c. weiterer interessierter Verwaltungseinheiten.



Correzione (1)

Ordinanza sulla Biblioteca Am Guisanplatz (OBiG)

del ...

Art. 4 ~~Acquisizione della collezione~~

¹ La BiG amplia ~~la sua collezione~~ mediante:

- a. acquisizioni nel quadro dei crediti appositamente previsti;
- b. ricevimento dei documenti pubblicati dall'Amministrazione federale e dall'Esercito svizzero;
- c. ~~liberalità~~ di terzi secondo l'articolo 64 dell'ordinanza del 5 aprile 2006⁹ sulle finanze della Confederazione;
- d. acquisizioni straordinarie di collezioni o di ~~altri~~ oggetti particolarmente importanti.

² Per l'~~acquisizione~~ di collezioni o di ~~altri~~ oggetti particolarmente importanti la BiG può:

- a. accettare ~~l'aiuto~~ finanziario di altri servizi della Confederazione o dei Cantoni;
- b. rivolgersi ~~ad altri soggetti pubblici o privati~~ (*)
- c. impiegare le liberalità ~~accettate in virtù dell'~~ articolo 64 dell'ordinanza sulle finanze della Confederazione.

³ Su richiesta di altre istituzioni che possiedono collezioni rilevanti per la BiG, il Consiglio federale può integrare tali collezioni nella BiG.

Eliminato: A

Eliminato: mpliamento

Eliminato: e

Eliminato: i

Eliminato: e

Eliminato: e

Eliminato: i

Eliminato: donazioni

Eliminato: singoli

Eliminato: acquisto

Eliminato: singoli

Eliminato: il sostegno

Eliminato: all'opinione pubblica

Eliminato: che le sono state assegnate secondo



Correzione (2)

Art. 5 Preservazione delle collezioni

1 La BiG provvede alla preservazione dei fondi, segnatamente al loro restauro e alla loro conservazione a regola d'arte.

2 Allo scopo di salvaguardare e preservare gli originali, la BiG può trasferire i propri fondi su altri supporti e media.

Art. 6 Accesso alla collezione

1 La BiG repertoria i propri fondi nel catalogo online della rete di biblioteche Alexandria, accessibile al pubblico.

Art. 10 Conferenza di documentazione della Confederazione

1 La Conferenza di documentazione della Confederazione (CDC) è l'organo di coordinamento dell'Amministrazione federale negli ambiti specialistici dell'informazione e della documentazione secondo l'articolo 55 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Essa serve segnatamente a:

- a. fornire assistenza specialistica alla BiG;
- b. avviare progetti comuni negli ambiti specialistici;
- c. garantire uno scambio regolare di informazioni.

2

3 Possono partecipare con voto consultivo alle sedute della CDC:

- a. un rappresentante della Biblioteca nazionale svizzera;
- b. un rappresentante dei Servizi del Parlamento;
- c. un rappresentante di altre unità amministrative interessate.



13. Terminologia giuridica

<p>Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)</p> <p><i>Il Consiglio federale svizzero,</i></p> <p>visti gli articoli 55 capoversi 6^{bis} e 7 lettera a, 57 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958¹⁶ sulla circolazione stradale (LCStr) visto l'articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge del 7 ottobre 1983¹⁷ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),</p> <p><i>ordina:</i></p> <p>....</p> <p>Art. 4 Velocità adeguata</p> <p>(art. 32 cpv. 1 LCStr)</p> <p>¹ Il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l'incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.</p> <p><i>Art. 25 rubrica</i></p> <p><i>Art. 25 rubrica nonché cpv. 1</i></p> <p><i>Art. 10 rubrica nonché cpv. 2 e 3</i></p>	<p>Verkehrsregelnverordnung (VRV)</p> <p><i>Der Schweizerische Bundesrat,</i></p> <p>gestützt auf die Artikel 55 Absätze 6^{bis} und 7 Buchstabe a, 57 und 106 Absatz 1 des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958¹⁸ (SVG) sowie Artikel 12 Absätze 1 Buchstabe c und 2 des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983¹⁹ (USG),</p> <p><i>verordnet:</i></p> <p>...</p> <p>Art. 4 Angemessene Geschwindigkeit</p> <p>(Art. 32 Abs. 1 SVG)</p> <p>¹ Der Fahrzeugführer darf nur so schnell fahren, dass er innerhalb der überblickbaren Strecke halten kann; wo das Kreuzen schwierig ist, muss er auf halbe Sichtweite halten können.</p> <p><i>Art. 25 Sachüberschrift</i></p> <p><i>Art. 25 Sachüberschrift und Abs. 2</i></p> <p><i>Art. 10 Sachüberschrift, Abs. 2 und 3</i></p>
--	---

¹⁶ RS 741.01

¹⁷ RS 814.01

¹⁸ SR 741.01

¹⁹ SR 814.01



Correzione

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

(ONC)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 55 capoversi 6^{bis} e 7 lettera a, 57 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958¹⁰ sulla circolazione stradale (LCStr);

visto l'articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge del 7 ottobre 1983¹¹ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

ordina:

....

Art. 4 Velocità adeguata

(art. 32 cpv. 1 LCStr)

¹ Il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l'incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.

Art. 25, rubrica

Art. 25, rubrica e cpv. 1

Art. 10, rubrica, nonché cpv. 2 e 3



«Errori frequenti»

- A. Termini e fraseologia ricorrenti o rituali e questioni formali (es. 1-7)
- B. Virgola (es. 8-10)
- C. Terminologia, anche giuridica (es. 11-13)
- D. Traduzioni errate dovute all'impropria comprensione dell'originale (es. 14-15)



14. "S'agissant de"

Art. 9 Planification commune

Les services linguistiques de l'administration fédérale et leurs mandants conviennent du temps nécessaire à la fourniture des prestations linguistiques et des délais de manière à garantir le contrôle de qualité et, **s'agissant des** publications officielles, la publication simultanée des textes dans les langues officielles.

Art. 9 Gemeinsame Planung

Die Sprachdienste der Bundesverwaltung und ihre Auftraggeber bestimmen in der Planung gemeinsam die für die einzelnen Sprachdienstleistungen nötige Zeit; sie bestimmen die Fristen gemeinsam so, dass die Qualitätssicherung durchgeführt und, **wenn es sich um** amtliche Veröffentlichungen **handelt**, diese gleichzeitig in allen Amtssprachen veröffentlicht werden können.

Art. 9 Pianificazione concertata

I servizi linguistici dell'Amministrazione federale e i committenti pianificano congiuntamente il tempo necessario per le singole prestazioni linguistiche; fissano i termini di consegna in modo da includere i controlli qualitativi e, **trattandosi di** pubblicazioni ufficiali, garantire la pubblicazione simultanea dei testi nelle lingue ufficiali.



14. "S'agissant de"

Art. 9 Planification commune

Les services linguistiques de l'administration fédérale et leurs mandants conviennent du temps nécessaire à la fourniture des prestations linguistiques et des délais de manière à garantir le contrôle de qualité et, **s'agissant des** publications officielles, la publication simultanée des textes dans les langues officielles.

Art. 9 Gemeinsame Planung

Die Sprachdienste der Bundesverwaltung und ihre Auftraggeber bestimmen in der Planung gemeinsam die für die einzelnen Sprachdienstleistungen nötige Zeit; sie bestimmen die Fristen gemeinsam so, dass die Qualitätssicherung durchgeführt und, **wenn es sich um** amtliche Veröffentlichungen **handelt**, diese gleichzeitig in allen Amtssprachen veröffentlicht werden können.

Art. 9 Pianificazione concertata

I servizi linguistici dell'Amministrazione federale e i committenti pianificano congiuntamente il tempo necessario per le singole prestazioni linguistiche; fissano i termini di consegna in modo da includere i controlli qualitativi e, **trattandosi di** pubblicazioni ufficiali, garantire la pubblicazione simultanea dei testi nelle lingue ufficiali.

Galicismo/*faux amis*. La formulazione "trattandosi di" equivale a "visto che si tratta di". Sarebbe stato corretto mettere "per quanto concerne le" o "se si tratta di").



15. "Zwischen X und Y" (O-OPers)

Art. 28 *Arbeitszeit*
(Art. 64 BPV)

1 Die Angestellten arbeiten in der Regel montags bis freitags **zwischen 6 und 20 Uhr**. Dieser Zeitrahmen kann aus betrieblichen Gründen verändert, auf den Samstag ausgedehnt oder zugunsten fester Arbeitszeiten eingeschränkt werden.

Art. 28 *Tempo di lavoro*
(art. 64 OPers)

1 Gli impiegati lavorano di regola da lunedì a venerdì **dalle ore 6 alle ore 20**. Per motivi aziendali il tempo di lavoro può subire mutamenti, può essere esteso al sabato oppure limitato nel senso di un orario di lavoro fisso.



15. "Zwischen X und Y" (O-OPers)

Art. 28 Tempo di lavoro
(art. 64 OPers)

1 Gli impiegati lavorano di regola da lunedì a venerdì ~~dalle tra le ore 6 alle e le ore 20~~. Per motivi aziendali il tempo di lavoro può subire mutamenti, può essere esteso al sabato oppure limitato nel senso di un orario di lavoro fisso.

Sarebbero ben 14 ore di lavoro – di regola! Nella frase identica del diritto vigente si diceva peraltro: "tra le ore 6 e le ore 20", formulazione dalla quale il traduttore – inspiegabilmente – ha voluto scostarsi.

Nell'esempio "Der Alkoholverkauf zwischen 22 und 6 Uhr ist verboten.", con la stessa costruzione "zwischen ... und", si potrebbe invece dire (e forse sarebbe anche meglio) "La vendita di alcol è vietata dalle ore 22 alle 6".

